

N. 2197-1123-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTA DI LEGGE

n. 2197, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELFINO, FORLANI**

Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413

*Presentata il 31 gennaio 2007*

E

## PROPOSTA DI LEGGE

n. 1123, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LION, FUNDARÒ**

Ulteriore differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo

*Presentata il 14 giugno 2006*

*(Relatore: FORLANI)*

**NOTA:** La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 26 settembre 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 2197. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1123 si veda il relativo stampato.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 2197 Delfino ed abb., concernente proroga dei termini per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

considerata inoltre l'incidenza della disposizione prorogata sulle competenze e le attività dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per cui rileva altresì la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

---

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che i parametri utilizzati per la stima dell'onere, già confermati in occasione dei precedenti provvedimenti di proroga, siano ancora pienamente utilizzabili.

---

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

—————  
—————

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

## TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2197

**Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.**

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Al fine di dare piena attuazione alla proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima **e in tale senso da ultimo fissata al 30 giugno 2007**, è ulteriormente differito fino al 30 giugno 2007 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, già differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 1 della legge 17 giugno 2004, n. 155, e al 31 dicembre 2003 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

## ART. 2.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 108,6 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

**Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.**

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. **In considerazione della** proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è ulteriormente differito **al 31 dicembre 2004** l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, già differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 1 della legge 17 giugno 2004, n. 155, e al 31 dicembre 2003 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

## ART. 2.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di **36,2 milioni di euro** per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

cantonamento relativo **al medesimo Ministero.**

2. *Identico.*

ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*15PDL0033200\*